

**MODELLO A - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO D'OPERA Regolato dagli artt. 2222 e seg. C.c.***Sales conditions***PRODOTTI E ORDINE**

**1-** Il contratto d'opera attiene alla realizzazione di elementi architettonici decorativi costituiti da polistirolo ricoperto di resina cementizia. Tali elementi vengono realizzati nella forma e quantità indicate specificatamente dal committente tramite specifico ordine da redigersi per iscritto, anche tramite telefax, purchè corredato da elaborati grafici che ne illustrino misure e dettagli.

**2-** Tali ordini verranno esaminati da Eleni la quale, verificata la fattibilità dell'opera, invierà al committente un modulo di CONFERMA D'ORDINE contenente la riproduzione grafica del prodotto desiderato così come interpretato da Eleni. Tale Modulo dovrà essere restituito sottoscritto dal committente. Solamente a seguito della sottoscrizione della conferma d'ordine e della conseguente accettazione delle presenti condizioni generali di contratto, il prestatore d'opera sarà vincolato all'esecuzione.

**3-** Qualora la conferma d'ordine restituita contenga delle modifiche rispetto all'ordine, tali modifiche si considerano accettate dal Committente trascorsi 15 giorni dal ricevimento della conferma d'ordine salvo che entro questo termine il Committente non manifesti il proprio dissenso.

**4-** Il prestatore d'opera dichiara la conformità dei materiali impiegati e dei loro componenti alle norme in vigore con particolare riguardo alle norme EN- UNI;

**5-** il committente dichiara di aver visionato il "rapporto di prova" n. 203766 dell'Istituto Giordano allegato al presente atto, attestante i limiti di resistenza alla grandine degli elementi architettonici forniti dal prestatore d'opera;

**6-** il committente dichiara di accettare i suddetti limiti di resistenza;

**7-** il committente si obbliga a non applicare il materiale ad altezza d'uomo;

**8-** il prestatore d'opera si riserva il diritto di variare, a propria discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso, quanto contenuto nei cataloghi .

**PREZZI**

**9-** I prezzi, indicati nella conferma d'ordine, non includono spese di imballaggio, trasporto, tasse, diritti doganali, o altri oneri quali, ma non limitatamente a I.V.A., che possano gravare sui Prodotti nel paese del Committente. I prezzi sono fissati sulla base delle imposte, leggi, tasse in vigore al momento della conclusione del contratto e potranno essere riveduti al momento della fatturazione in funzione di variazioni occorse al costo della manodopera, materie prime, del regime fiscale o comunque connesse a cause di forza maggiore.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

**10-** I termini e le modalità di pagamento sono quelli indicati nella conferma d'ordine da parte del prestatore d'opera .

**11-** Qualora il Committente non rispetti i termini di pagamento indicati nella conferma d'ordine, lo stesso sarà obbligato a pagare sulla somma dovuta gli interessi ex decreto legislativo n. 231 /02 dalla data di scadenza del pagamento alla data del saldo, fermo in ogni caso il diritto del prestatore d'opera di risolvere il contratto di vendita e di sospendere le ulteriori consegne.

**12-** Il pagamento dei Prodotti non potrà in alcun modo essere ritardato nel caso in cui i Prodotti non vengano ritirati o non vengano sottoposti al collaudo a causa del Committente.

**13-** L'insorgere di eventuali contestazioni, anche in sede giudiziaria, non consente la sospensione del pagamento dei Prodotti.

**CONSEGNA**

**14-** Le date o i periodi di consegna indicati nella conferma d'ordine sono semplicemente indicativi. Il prestatore d'opera userà comunque il massimo impegno per rispettare le date e i periodi di consegna indicati nella conferma d'ordine.

**15-** Nel caso di ritardo di consegna dovuto a cause al di fuori del ragionevole controllo del prestatore d'opera quali, ma non limitate a, forza maggiore e/o a qualsiasi ritardo dei subcontraenti nella lavorazioni dei Prodotti od altro, il prestatore d'opera avrà diritto, a sua scelta, o ad estendere il periodo di consegna consentito per un periodo pari alla durata di tale causa, ovvero di risolvere il contratto, ed in entrambi i casi sarà esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del Committente relativamente alla tardata o mancata consegna.

**TRASPORTO**

**16-** il trasporto della merce è a carico del committente;

**17-** La responsabilità della merce passa al Committente al momento della consegna: pertanto la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente restando quindi il prestatore d'opera esente da ogni responsabilità relativa a danni, furti, rapine, avarie, che la merce dovesse subire durante il trasporto.

**18-** Nel caso in cui il prestatore d'opera assuma di effettuare il trasporto dei Prodotti agli stabilimenti del Committente, quest'ultimo solleva espressamente il prestatore d'opera da ogni responsabilità per danni, furti, rapine, che la merce dovesse subire durante il trasporto.

**INSTALLAZIONE E COLLAUDO**

**19-** la conservazione del materiale successivamente alla consegna, il collaudo e la posa in opera sono di esclusiva spettanza del committente.

In particolare il committente si impegna ad eseguire la posa dei profili su fondo piano, resistente, asciutto e ben pulito da ogni asperità, deposito od altre impurità. Si impegna altresì ad utilizzare collante del tipo "da cappotto", a sigillare le fughe tra un profilo e l'altro con apposito silicone acrilico. Per le cornici di una certa dimensione il committente si obbliga ad utilizzare un profilo di sostegno.

**RISERVA DI PROPRIETA'**

**20-** Tutti i rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno al Committente nel luogo e nel momento della consegna, come definita nella conferma d'ordine.

**21-** Senza pregiudizio per la clausola che precede, la proprietà dei Prodotti non si trasferirà al Committente sino al pagamento integrale del loro prezzo ed il Committente stesso deterrà i Prodotti quale depositario e fiduciario del prestatore d'opera il quale avrà diritto a riprendere, previa comunicazione al Committente, possesso di tutti o parte di tali Prodotti sui quali, come sopra specificato, il prestatore d'opera conserva il diritto di proprietà.

**22-** Nel tempo in cui il prestatore d'opera rimarrà proprietario dei Prodotti, il Committente potrà vendere i Prodotti solo quale mandatario del prestatore d'opera e per conto di quest'ultimo, ad acquirenti solvibili, ad un normale prezzo commerciale, e con la condizione che i benefici di ogni contratto di vendita ed il ricavato della vendita dei Prodotti vengano trattenuti dal Committente nell'interesse del prestatore d'opera e che le somme così incassate vengano utilizzate esclusivamente per il pagamento al prestatore d'opera del prezzo dei Prodotti.

**23-** Nel caso di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del Committente, le rate già riscosse verranno acquisite dal prestatore d'opera a titolo d'indennità, salvo il risarcimento del maggior danno.

**GARANZIE**

**24-** Il prestatore d'opera garantisce:

a) che i Prodotti sono privi di difetti di materiale o di lavorazione;

b) che i Prodotti sono conformi alle specifiche contenute nel preventivo e/o nella conferma d'ordine sottoscritta dal committente.

**25-** Entro 6 mesi dalla data della consegna e subordinatamente alla regolarità dei pagamenti ed alla presentazione di un reclamo da parte del Committente secondo la clausola "Reclami" che segue, il prestatore d'opera sostituirà gratuitamente, escluse le spese di trasporto, i Prodotti o parti di essi risultanti difettosi, a condizione che tali Prodotti o loro parti non siano stati danneggiati dal Committente o da esso erroneamente installati od utilizzati ovvero che per qualsiasi altra ragione il difetto non sia dovuto ad atti od omissioni del Committente. La presente garanzia non si estende a parti ed accessori provenienti da altri fornitori per i quali valgono le garanzie date dai singoli fornitori.

**26-** L'unica garanzia prestata dal prestatore d'opera è quella prevista dall'art. 23 che precede. In particolare, in nessun caso il prestatore d'opera sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali e/o per perdite di profitti che il Committente possa subire in conseguenza di difetti nei Prodotti quali, ma non limitati a, cancellazione di ordine da parte di clienti, penali per ritardate consegne, penalità o rimborsi di qualsiasi natura.

**RECLAMI**

**27-** Il Committente esaminerà i Prodotti con la dovuta diligenza ed attenzione al momento del loro arrivo presso il proprio stabilimento e comunicherà senza ritardo al prestatore d'opera qualsiasi mancanza, difetto o non conformità così scoperti.

**28-** La comunicazione da parte del Committente della mancanza, difettosità o non conformità dei Prodotti dovrà essere effettuata per iscritto entro e non oltre 15 giorni dalla data di arrivo dei Prodotti così come risultante dai documenti di trasporto e dovrà contenere una descrizione completa dei difetti e delle mancanze riscontrate. Resta inteso che trascorso il summenzionato termine i Prodotti verranno considerati come definitivamente accettati dal Committente.

**29-** Nel caso vengano scoperti successivamente al termine di cui sopra vizi dei Prodotti che non potevano essere individuati in forza di un esame diligente al momento dell'arrivo presso lo stabilimento del Committente, questi avrà ugualmente diritto di contestarli a condizione che ne comunichi per iscritto la scoperta al prestatore d'opera subito dopo la scoperta stessa e, in ogni caso, non oltre 8 giorni dalla stessa.

**30-** In nessun caso il prestatore d'opera sarà responsabile per mancanze, difetti o non conformità dei Prodotti decorsi 6 mesi dalla consegna secondo la clausola "Consegna" ed il Compratore non darà corso ad alcuna richiesta di risarcimento decorso tale periodo.

**31-** Il Committente conserverà, senza utilizzarli, i Prodotti difettosi a proprie spese e consentirà al prestatore d'opera di ispezionare i Prodotti in ogni ragionevole momento. Il Committente si impegna altresì a restituire, previa richiesta scritta del prestatore d'opera, i Prodotti difettosi.

**INFORMAZIONI E RISERVATEZZA**

**32-** Le informazioni tecniche e commerciali nonché i disegni, i campioni, i modelli, le fotografie, i dati, le descrizioni dei materiali, le specifiche tecniche, gli standard di qualità (di seguito "Informazioni") di cui il Committente, al momento della conclusione del contratto o successivamente, venga in possesso o a conoscenza in ragione del rapporto con il prestatore d'opera, devono rimanere confidenziali.

**33-** Il Committente si obbliga a mantenere la segretezza e a non rivelare o divulgare a terzi alcuna delle Informazioni fornite dal prestatore d'opera e/o di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto con quest'ultimo.

**34-** Il Committente si obbliga a restituire, a semplice richiesta del prestatore d'opera, tutte le informazioni che al momento della richiesta risulteranno in suo possesso.

**LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE**

**35-** Il diritto italiano, quale diritto del prestatore d'opera, disciplinerà i rapporti contrattuali insorti in base alle presenti Condizioni Generali di contratto.

**36-** Qualsiasi controversia tra le parti derivante da o relativa ai rapporti contrattuali insorti in base alle presenti Condizioni Generali , sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.

**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**37-** La violazione da parte del committente di una qualsiasi delle suddette clausole determinerà la risoluzione di diritto del contratto d'opera

**VARIE**

**38-** L'eventuale inefficacia e/o invalidità di una delle norme contenute nelle presenti Condizioni Generali di contratto non inciderà sull'efficacia e/o validità delle restanti previsioni delle presenti Condizioni Generali e saranno sostituite da quelle previsioni che, per quanto possibile, realizzino le stesse finalità ed effetti della previsione invalida od inefficace.

**39-** La rinuncia di una delle Parti a far valere, in qualsiasi momento, qualunque disposizione delle presenti Condizioni Generali non potrà essere intesa come rinuncia a detta disposizione o al diritto in essa contemplato, né alla possibilità di farla valere successivamente.

**40-** Nessuna modificazione delle presenti Condizioni Generali sarà vincolante per le Parti, eccetto che per mutuo consenso scritto espresso da entrambe, a mezzo di loro rappresentanti a ciò espressamente autorizzati.